



# COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 21 Reg. Del.

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO T.A.R.I. ANNUALITA' 2019.**

L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di luglio alle ore 17:10 nei locali della Biblioteca comunale, siti in via P. Galluppi, nel rispetto delle regole precauzionali dettate dalla legge e dall'emergenza COVID, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass.
Maurizio <b>De Nisi</b>	X		Stefania <b>Mazzotta</b>		X
Anna <b>Bartucca</b>	X		Giuseppe <b>Pellegrino</b>	X	
Antonio <b>Carchedi</b>	X		Concetta Maria <b>Raimondi</b>	X	
Bruno Giovanni <b>Caruso</b>	X		Anna Lisa <b>Rondinelli</b>	X	
Tommasino <b>Diacò</b>	X		Francesco <b>Rondinelli</b>	X	
Rosalba <b>Galati</b>	X		Francesco <b>Zoccali</b>	X	
Francesco <b>Gugliotta</b>	X				

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Antonio Grutteria.

Presiede il Presidente Sig. Tommasino Diaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato. La seduta è pubblica con ingresso contingentato.

\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2).

**Richiamato**, in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente.

**Considerato** che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto** il Regolamento IUC, componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.09.2014.

**Vista** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

**Visti:**

- la Delibera ARERA 443 del 31 OTTOBRE 2019 con la quale sono stati definiti "i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- il disposto di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) c.d. "Cura Italia" 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**Tenuto conto** delle novità introdotte dalla normativa richiamata e della complessità della materia novellata dalle citate norme che rendono difficoltosa al momento la possibilità di pervenire all'approvazione del PEF e delle conseguenziali Tariffe seguendo le indicazioni delle nuove norme.

**Ravvisata** la necessità, al momento, di confermare il P.E.F. e le Tariffe della TARI vigenti nel 2019 anche per il 2020, riservandosi la facoltà del riequilibrio successivo delle Tariffe entro il 31/12/2020, qualora dovessero scaturire variazioni nel corso del corrente anno.

**Acquisiti** i pareri tecnico e contabile favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Udita** la relazione del Vicesindaco Bartucca;

**Udito** l'intervento del Consigliere Pellegrino il quale preannuncia voto contrario, avendo votato contro anche nel 2019;

**Con la seguente votazione:** favorevoli 10, contrari 2 (Pellegrino – Rondinelli Francesco), astenuti 2 (Carchedi – Raimondi)

### **DELIBERA**

**Di confermare**, per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti, il Piano economico finanziario e le Tariffe relative alla TARI relative al 2019 anche per il 2020.

**Di dare atto** che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020.

**Di dare altresì atto** che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**Di dichiarare**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

---

### **REGOLARITÀ TECNICA**

In relazione alla presente proposta di deliberazione, si formula il seguente parere.

- Favorevole*
- Contrario (vedi annotazioni)*
- Condizionato (vedi annotazioni)*
- Irrilevante ai fini tecnici*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

### **REGOLARITÀ CONTABILE**

In relazione alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:

- Favorevole*
- Contrario (vedi annotazioni)*
- Condizionato (vedi annotazioni)*
- Irrilevante ai fini contabili*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

---

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Tommasino Diaco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Antonio Grutteria

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 ° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.

Filadelfia, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE